AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Bollettino

Settimanale

Anno XXXV - n. 36

Pubblicato sul sito *www.agcm.it*
15 settembre 2025

SOMMARIO

ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA 5

AS2103 - DISCIPLINA DI ATTUAZIONE E INTEGRAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI RAPPRESENTANZA DEGLI ATLETI E DELLE SOCIETA' SPORTIVE E DI ACCESSO ALL'ESERCIZIO DI AGENTE SPORTIVO 5

AS2104 - DISPOSIZIONI PER LA VALORIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' SUBACQUEA A SCOPO RICREATIVO E PER LA TUTELA DELLA SICUREZZA E DEL PATRIMONIO AMBIENTALE E CULTURALE 7

ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA

AS2103 - DISCIPLINA DI ATTUAZIONE E INTEGRAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI RAPPRESENTANZA DEGLI ATLETI E DELLE SOCIETA' SPORTIVE E DI ACCESSO ALL'ESERCIZIO DI AGENTE SPORTIVO

Roma, 6 agosto 2025

Ministero per lo Sport e i Giovani
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Con riferimento alla richiesta di parere formulata, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D.lgs. n. 142/2020, in relazione allo schema di Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante "*Disciplina di attuazione e integrazione delle norme in materia di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso all'esercizio di agente sportivo*", l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 5 agosto 2025, ha osservato quanto segue.

Alla luce delle informazioni fornite nella documentazione allegata alla richiesta di parere, si rileva in via preliminare che le previsioni regolamentari che si intendono introdurre appaiono fondate e opportune, in un'ottica di riordino e razionalizzazione della disciplina in materia di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso all'esercizio di agente sportivo. Tale intervento normativo, dunque, risulta funzionale alla costruzione di un quadro organico, coerente e sistematico, idoneo a superare l'attuale frammentarietà del sistema vigente.

In particolare, le disposizioni previste nello schema di Decreto risultano orientate alla semplificazione delle procedure di abilitazione e iscrizione al Registro Nazionale, alla definizione chiara delle condizioni per l'esercizio della professione da parte di soggetti stabiliti, anche in regime di libera prestazione di servizi, nonché da parte di agenti provenienti da Paesi terzi operanti in forma temporanea o occasionale. Inoltre, si evidenzia favorevolmente l'estensione, operata dallo schema di Decreto, dell'ambito di applicazione del riconoscimento a livello nazionale della qualifica di agente sportivo anche ai soggetti provenienti da Paesi aderenti allo Spazio economico europeo e la Svizzera, ampliando così le versioni previgenti dei D.P.C.M. del 23 marzo 2018 e del 24 febbraio 2020, che lo riservavano ai soli cittadini degli Stati membri dell'Unione europea.

Ciò premesso, si formulano alcune considerazioni con riferimento all'accesso alla professione da parte di cittadini stranieri.

Una prima considerazione riguarda l'applicazione delle misure compensative eventualmente richieste per il riconoscimento a livello nazionale della qualifica di agente sportivo per i cittadini provenienti da Stati membri dell'Unione europea, dello Spazio economico europeo e della Svizzera, per quelle qualifiche non riconosciute dal CONI come equipollenti.

Lo schema di Decreto stabilisce che l'eventuale integrazione della formazione avvenga esclusivamente mediante il superamento della prova generale da svolgersi in forma orale (articolo 5, comma 3). Al riguardo, si osserva che il D.lgs. n. 206/2007 attuativo della normativa europea prevede che al richiedente è riconosciuta la facoltà di optare tra un tirocinio di adattamento, della durata massima di tre anni, e una prova attitudinale e che le deroghe a tale regime sono tipizzate e specificamente disciplinate (art. 22, comma 4)[1]. In questo contesto, la previsione di cui all'articolo 5, comma 3, dello schema di Decreto, che non appare ricompresa tra quelle previste dal comma 4 dell'articolo 22 del D.lgs. n. 206/2007, si differenzia da quanto era già stabilito dal D.P.C.M. del 2020, ove è stata introdotta la possibile applicazione di una misura compensativa (non prevista nel precedente regime di cui al DPCM del 2018) nella forma alternativa di una "*prova abilitativa o* [di] *un tirocinio di adattamento*", dando, attraverso il Regolamento di attuazione emanato dal CONI - tuttora vigente - la possibilità all'agente di scegliere tra le due modalità.

Ciò premesso, l'Autorità osserva che, al fine di agevolare l'accesso alla professione di agente sportivo in Italia da parte dei cittadini provenienti da Stati membri dell'Unione europea, dello Spazio economico europeo e della Svizzera, appare opportuno - ove non sia consentito all'agente di scegliere, in alternativa alla prova generale in forma orale, lo svolgimento di un tirocinio - che tale prova orale sia svolta in lingua straniera, in modo da ridurre eventuali barriere linguistiche.

Una seconda considerazione riguarda l'istituto della domiciliazione per l'esercizio temporaneo e occasionale della professione di agente sportivo in Italia, in regime di libera prestazione di servizi per soggetti provenienti da Paesi terzi (extra UE, Spazio economico europeo e Svizzera) nella parte in cui limita tale esercizio a un periodo massimo di sei mesi nell'anno di riferimento, diversamente da quanto previsto dal precedente testo del D.P.C.M. 2020, senza che sia possibile rinvenire una specifica *ratio*.

Si invita la Presidenza del Consiglio dei Ministri a tenere conto delle considerazioni sopra esposte al fine di garantire la piena rispondenza del Decreto alla normativa in materia di tutela della concorrenza.

Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate entro trenta giorni dalla ricezione del presente parere, precisandone i motivi.

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

[1] Inoltre, è espressamente previsto, nella citata disciplina nazione, che, se si intende estendere l'obbligatorietà della prova attitudinale anche a ulteriori ipotesi, tale possibilità prevede una procedura prescritta dalla normativa unionale, che impone, in particolare, la previa comunicazione agli Stati membri e alla Commissione europea (art. 22, comma 7).

AS2104 - DISPOSIZIONI PER LA VALORIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' SUBACQUEA A SCOPO RICREATIVO E PER LA TUTELA DELLA SICUREZZA E DEL PATRIMONIO AMBIENTALE E CULTURALE

Roma, 7 agosto 2025

Ministero del Turismo

Con riferimento alla richiesta di parere formulata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del d.lgs. n. 142/2020 da codesta Amministrazione in relazione al Capo III recante "*Disposizioni per la valorizzazione dell'attività subacquea a scopo ricreativo e per la tutela della sicurezza e del patrimonio ambientale e culturale*" nell'ambito dello schema di disegno di legge recante "*Disposizioni per la valorizzazione della risorsa mare*", l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nell'adunanza del 5 agosto 2025, ha osservato quanto segue.

Alla luce delle motivazioni evidenziate nella documentazione allegata alla richiesta di parere, le previsioni del Capo III, che introdurranno in modo uniforme a livello nazionale principi e requisiti minimi per l'esercizio a titolo amatoriale delle attività di istruttore subacqueo e di guida subacquea e per i relativi *standard* formativi e assicurativi, appaiono proporzionate rispetto agli obiettivi perseguiti e non discriminatorie.

Le suddette previsioni, infatti, risultano volte a disciplinare l'attività di istruttore subacqueo e di guida subacquea in modo uniforme sul territorio nazionale, al fine di tutelare la salute e la sicurezza degli utenti, preservare la tutela dell'ambiente subacqueo e promuovere un turismo sostenibile, limitandosi a dettare requisiti minimi, trasparenti e aperti a forme equivalenti, senza modificare il regime di libero accesso all'attività né introdurre restrizioni su base territoriale al loro esercizio o intervenire su aspetti economici dell'attività stessa.

Il presente parere sarà pubblicato sul bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate entro trenta giorni dalla ricezione del parere precisandone i motivi.

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

Autorità garante della concorrenza e del mercato	Bollettino Settimanale Anno XXXV- N. 36 - 2025
Coordinamento redazionale	Giulia Antenucci
Redazione	Angela D'Auria, Valerio Ruocco, Manuela Villani Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Direzione gestione documentale, protocollo e servizi statistici Piazza Giuseppe Verdi, 6/a - 00198 Roma Tel.: 06-858211 Fax: 06-85821256 Web: https://www.agcm.it
Realizzazione grafica	Area Strategic Design